

CONSULENZA TECNICA ex ART. 696 bis C.P.C.

Codice di procedura civile, norma in vigore dal 01.03.2006 :

Articolo 696 bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – *L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell' articolo 696, ai fini dell' accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.*

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell' espropriazione e dell' esecuzione in forma specifica e per l' iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall' imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

CONSULENZA CONCILIATIVA, PIU' TUTELA E TEMPI BREVI

La richiesta di Tizio alla banca per l' esecuzione di un acquisto azionario è stata tardivamente eseguita. L' investitore lamenta danni, in ragione della fluttuazione dei titoli, ma esita ad avviare una causa per timore delle spese e delle lungaggini del processo e ritiene che, con un poco di buona volontà e con l' aiuto di un tecnico del settore (ad esempio un promotore finanziario), potrebbe essere svolto con esattezza un calcolo della perdita subita, in modo da trovare un accordo con la banca. L' esempio è emblematico di un contenzioso che può essere risolto sul piano conciliativo , senza cioè necessità di ricorrere al giudizio, mediante il ricorso ad un efficace strumento recentemente approntato dal legislatore.

Si tratta della “*consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*”, prevista dall' articolo 696 bis del Codice di procedura civile, introdotto dal D.Lgs. n. 35/2005, operativo dal primo marzo 2006. Tale strumento si colloca nell' ambito degli altri strumenti di conciliazione legati al processo civile ma che non presuppongono la formale instaurazione della causa: per esempio, la conciliazione in sede non contenziosa dinanzi al Giudice di pace, prevista dall' articolo 322 del Codice di procedura civile, che purtroppo non risulta frequentemente impiegata, anche in ragione della modesta competenza per valore di tale giudice (l' oggetto della conciliazione non deve essere superiore a un valore di euro 2.582,28).

La consulenza tecnica ex articolo 696 bis sembra invece destinata ad avere un' elevata applicazione specie nel settore della tutela del risparmio: innanzitutto essa viene proposta “*ai fini dell' accertamento della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali o da fatto illecito*” (quindi potrà certamente essere utilizzata, nell' esempio fatto, da Tizio per vedere accertato e quantificato il danno derivante dalla tardiva esecuzione dell' ordine di acquisto azionario).

La consulenza tecnica funziona così : viene presentata un' istanza al giudice, che, nel rispetto del contraddittorio (ritornando all' esempio, dovrà essere consentita alla banca la partecipazione al procedimento), nomina un consulente, il quale – prima di provvedere al deposito della

relazione – tenta ove possibile la conciliazione. Se la conciliazione riesce ad essa viene dal giudice attribuita efficacia di titolo esecutivo (per intenderci, al pari di una sentenza o di un decreto ingiuntivo). Viceversa, se non riesce, la parte potrà introdurre il giudizio ordinario e chiedere che la relazione così formata venga acquisita agli atti.

È dunque evidente la “*doppia anima*” della consulenza ex art. 696 bis: da un lato consente alla parte che ritiene di vantare un diritto di avvalersi della *chance* conciliativa; dall’ altra di preconstituire un prova scritta che potrà impiegare nel processo che avrà inizio se la conciliazione non riesce. Il tutto da attuarsi anche se non sussistono i requisiti di urgenza e di cautela che fino ad oggi hanno accompagnato questo genere di iniziative. Risulta infine evidente la finalità “*sociale*” che ha determinato il legislatore, che è quella di sfoltire il contenzioso, così come si ha modo di verificare in altre porzioni della recente riforma del processo civile.